

ASSOCIAZIONE DIABETE 123 TARANTO APS

VERBALE DEL 27/09/2024

L'anno 2024, il giorno 27 del mese di Settembre, in Via F.lli Bandiera nr.54, cap. 74018, Palagianello (TA) sono presenti i Signori:

- Sig.ra Maria Colaninno, nata a Mottola (TA) il 31/05/1979 residente a Palagianello (TA) in Via V. Sansonetti nr. 100, codice fiscale CLNMRA79E71F784H;
- Sig.ra Valentina Notaristefano nata a Massafra (TA) il 04/05/1985 ed ivi residente in Via Confalonieri 133, Codice fiscale NTRVNT85E44F027W;
- Sig. D'Aprile Angelo, nato a Palagiano (TA) il 07/03/1962 e residente a Castellaneta (TA) in Via Collins nr. 31, codice fiscale DPRNGL62C07G252Z;
- Sig. Alessio Maria Loperfido, nato a Castellaneta (TA) il 27/05/1996, residente a Palagianello (TA) in Via Gramsci nr. 2, codice fiscale LPRLSM96E27C136H;
- Sig. Domenico Tagliente, nato a Martina Franca (TA) il 18/12/1988 ed ivi residente in Via Villa Castelli nr. 3, codice fiscale TGLDNC88T18E986C (per delega);
- Sig. Massimo Citarella, nato a Napoli il 16/02/1972, residente a Palagianello (TA) in Via Sansonetti nr. , C.F. CTRMSM72B16F839V

I presenti chiamano a svolgere la funzione di presidente dell'assemblea costitutiva La Sig.ra Maria Colaninno che accetta e nomina il Sig. Alessio Maria Loperfido, in qualità di segretario.

Alle ore 19.30, il presidente constatata la regolarità della convocazione, avvenuta tramite le modalità consentite in data 08/09/2024, e constata la validità della costituzione dell'assemblea in prima convocazione, si passa a discutere dei punti riportati all'ordine del giorno:

- 1) Modifica dello statuto del 04/02/2024 come richiesto da lettera di integrazione della Regione Puglia Pratica n.1418087 – protocollo 0291431 del 13/06/2024 per l'iscrizione al registro RUNTS;
- 2) Registrazione del nuovo statuto;
- 3) Iscrizione al Comitato Consuntivo Misto dell'ASL di Taranto;
- 4) Iscrizione alla Federazione regionale "Feder Diabetici Puglia"
- 5) Convenzione siglata con l'ASL di Taranto per camposcuola;
- 6) Organizzazione eventi e formazione nelle scuole;
- 7) Proposta di legge

Punto ODG 1)

Con la presente si rende noto che in data 31/05/2024, Maria Colaninno, in qualità di presidente dell'associazione DT123aps, dopo aver registrato a proprie spese l'atto costitutivo e lo statuto dell'Associazione Diabete 123 Taranto aps, ha caricato sul portale dedicato al RUNTS i documenti richiesti per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore con codice pratica 1418087; A seguito di verifica da parte dell'ente è pervenuta in data 13/06/2024, tramite pec, lettera di integrazione della Regione Puglia Pratica n.1418087 – protocollo 0291431, nella quale si evidenzia che l'art. 10 dello statuto prevede che il provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione di un nuovo socio, emesso dall'organo esecutivo, sia inappellabile, con ciò di fatto ledendo il principio di partecipazione democratica alla vita dell'ente e, prima ancora, il diritto di difesa del singolo aspirante socio.

Per tanto l'articolo 10 dello statuto vigente, che viene di seguito riportato ...[**Art.10**] *Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. Si esclude la possibilità di accettare eventuali ricorsi eseguito dal socio non ammesso, in quanto preventivamente non ammesso nell'istanza di ammissione*], seguendo i modelli di statuto per aps che la Regione Puglia mette a disposizione, "l'articolo 10 del nuovo statuto" viene così modificato...[**Art.10**] *Il rigetto della domanda di*

iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta].

Il nuovo statuto così come modificato e datato 27/09/2024 viene sottoscritto ed accettato dalle parti.

Punto ODG 2)

Il nuovo statuto datato 27/09/2024 verrà opportunamente registrato presso l'agenzia delle entrate di Taranto, le cui spese saranno anticipate dal Presidente Maria Colaninno, che le verranno restituite sotto forma di rimborso in fase di chiusura del bilancio annuale previsto per il 31/12/2024.

Punto ODG 3)

Durante i mesi precedenti, la Sig.ra Maria Colaninno ed il Sig. Angelo D'Aprile hanno avuto modo di incontrarsi presso la sede istituzionale del CCM il dott. Santoro, Presidente del Comitato Consultivo Misto. Durante il colloquio è emersa la possibilità di affiliare l'associazione DT123aps al CCM riconosciuto dall'ASL di Taranto, pertanto si rende nota tale possibilità e l'assemblea approva l'iscrizione gratuita al CCM (Comitato Consultivo Misto) dell'ASL TARANTO.

Punto ODG 4)

Si rimanda l'ODG 4 a prossima assemblea.

Punto ODG 5)

Il giorno 13/08/2024 è stato pubblicato in forma pubblica sul sito dell'Asl di TARANTO l'avviso riferito alla compartecipazione di enti del terzo settore con L'ASL TARANTO all'organizzazione di un camposcuola regionale; In data 21/08/2024, l'associazione Diabete 123 Taranto aps, ha partecipato inviando il proprio progetto di co-progettazione tramite le modalità consentite; La stessa è risultata aggiudicatrice.

Il campo scuola ha avuto inizio il 01/09/2024 ed una parte è terminata il 05/09/2024. La convenzione prevedeva la partecipazione di nr. 1 volontario dell'associazione le cui spese sostenute dallo stesso, per il raggiungimento del luogo, alloggio e pranzo/cena, saranno rimborsate dall'Asl dopo presentazione dei giustificativi di spesa. Le quote anticipate dal volontario gli saranno rimborsate di pari importo in fase di chiusura di bilancio, tranne diverse disposizioni del volontario stesso.

Punto ODG 6)

In merito all'ODG 6, si prevede che l'associazione aderisca alla raccolta fondi F.I.D. per il 17 Novembre e si delega come responsabile al banchetto Sig.ra Valentina Notaristefano. Si provvederà ad indicare anche eventi di sensibilizzazione nelle scuole.

Punto ODG 7)

Si rimanda l'ODG 7 a prossima assemblea.

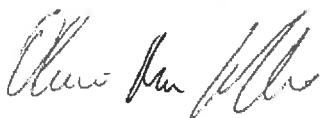
Terminati i punti all'ordine del giorno, alle ore 21.30 si ritiene conclusa l'assemblea

Palagianello (TA) 27/09/2024

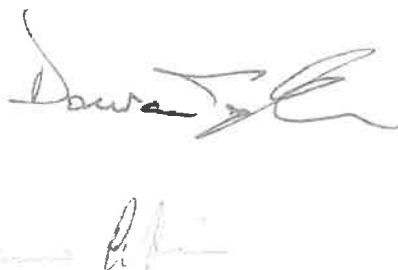
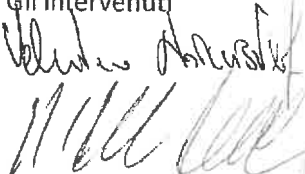
Il Presidente



Il segretario



Gli intervenuti



Associazione di Promozione Sociale
"Associazione Diabete 123 Taranto APS_ ETS"

STATUTO

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

Art. 1) È costituita, con sede nel comune di Palagianello (Ta) in Via Via F.lli Bandiera nr. 54, nel numero minimo dei soci previsti dalla legge, ai sensi del D. Lgs del 03 luglio 2017 nr. 117 e successive modificazioni e integrazioni, l'Associazione di Promozione Sociale "Associazione Diabete 123 Taranto APS_ ETS" in forma abbreviata DT 123 APS_ETS indicazione e acronimo che dovranno essere riportati in qualsiasi segno distintivo e comunicazione rivolta al pubblico. L'Associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito.

Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di comunicazione agli Uffici competenti.

Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto. Con delibera dell'Assemblea dei Soci potranno essere istituite una o più sedi secondarie, la cui istituzione sarà comunicata al RUNTS.

La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci secondo quanto stabilito dall' art. 40 del presente Statuto.

L'utilizzo della qualifica di Associazione di Promozione Sociale è subordinato all'iscrizione del sodalizio nel relativo Registro: l'eventuale cancellazione da tale Registro, anche su istanza dell'associazione, determinerà l'onere di modificare la denominazione sociale.

Art. 2) L'Associazione "Diabete 123 Taranto APS_ETS", d'ora in avanti per brevità chiamata Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Inoltre l'associazione sarà un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario e democratico e avrà durata illimitata.

Finalità e attività

Art. 3) L'Associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992 n. 104, e alla Legge 22 giugno 2016 n. 112, e successive modificazioni;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
- organizzazione e gestione di attività culturali e ricreative di interesse sociale, quali momenti di sensibilizzazione e approfondimento, su tematiche riguardanti il Diabete tipo 1 e tipo 2 e qualsiasi altra forma, e all'adozione di sani stili di vita e qualsivoglia iniziativa tesa a valorizzare il bene relazionale.

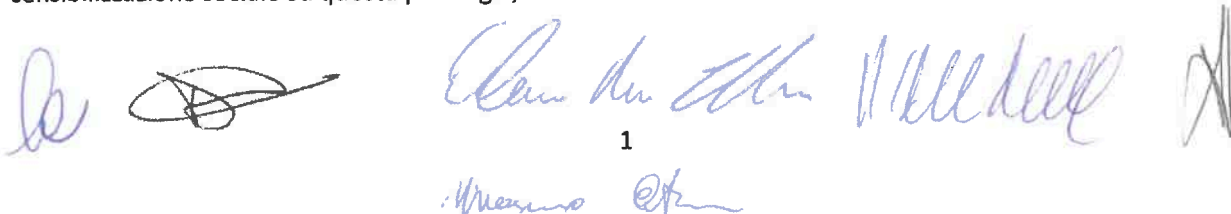
L'Associazione, nello svolgimento delle attività generali sopra indicate, opera perseguendo come finalità primaria la tutela dei diritti civili nel settore sociale e sanitario, della formazione e della ricerca scientifica a favore delle persone affette da diabete mellito Diabete tipo 1 e tipo 2 e qualsiasi altra forma, in particolare dei bambini, giovani in età evolutiva, in quanto soggetti svantaggiati.

Infine l'Associazione è un centro di vita associativa, autonoma, pluralista e apartitica a carattere volontario e democratico.

Art. 4) Nell'adempimento dei propri fini istituzionali l'Associazione si propone di:

1. promuovere con ogni mezzo la conoscenza del diabete mellito di tipo 1 e tipo 2 al fine di favorirne la diagnosi tempestiva e la cura efficace nei soggetti che ne sono colpiti, nonché adoperarsi per la sensibilizzazione sociale su questa patologia;

1



2. sostenere la persona affetta da diabete mellito di tipo 1 e tipo 2, in particolare nell'età evolutiva, e il suo nucleo familiare, nell'educazione alla pratica dell'autocontrollo e all'autogestione della patologia;
3. promuovere attività ricreative, educative, sportive per favorire l'inserimento sociale dei bambini e giovani affetti da diabete mellito di tipo 1 e tipo 2;
4. favorire lo scambio di informazioni fra i soci al fine di consentire la condivisione di esperienze e aiuto reciproco nonché creare occasioni di confronto con altre associazioni similari;
5. combattere ogni forma di discriminazione della persona affetta da diabete mellito di tipo 1 e tipo 2 a motivo della sua condizione, in ambito familiare, scolastico, lavorativo, sportivo, medico, sociale;
6. sollecitare, partecipare o promuovere pubblicazioni, convegni, attività didattiche, incontri, corsi e conferenze, campagne di educazione sportiva, socio-sanitaria e di divulgazione a tutti i livelli della conoscenza del diabete mellito di tipo 1 e tipo 2, compresa l'effettuazione di attività di formazione nei confronti di insegnanti, istruttori sportivi, medici, pediatri, personale infermieristico, volontari e pazienti, in forma pubblica o privata con gestione diretta o mediante collaborazioni e/o convenzioni con terzi;
7. promuovere protocolli e collaborazioni con enti sanitari e istituzioni presenti sul territorio al fine di garantire cure adeguate e migliorare la qualità di vita delle persone affette da diabete di tipo 1 e tipo 2;
8. stipulare convenzioni con Enti Pubblici, privati e liberi professionisti al fine della realizzazione delle finalità statutarie;
9. suggerire, promuovere e sviluppare iniziative per assicurare adeguati mezzi di assistenza alle persone affette da diabete mellito di tipo 1 e tipo 2, in special modo laddove l'organizzazione assistenziale pubblica non possa o non riesca a offrire interventi adeguati;
10. sostenere le istanze delle persone affette da diabete mellito di tipo 1 e tipo 2 in ambito istituzionale e sanitario;
11. sensibilizzare gli organi politici, amministrativi e sanitari al fine di migliorare l'assistenza sociale e medica e realizzare nuovi servizi terapeutici e assistenziali a favore delle persone colpite da diabete mellito di tipo 1 e tipo 2 e loro familiari;
12. seguire, come interlocutore delle istituzioni pubbliche e private operanti nel settore, l'attuazione di tutte le leggi statali e regionali e comunque di tutte le norme, sia in vigore che emanande, relative al diabete mellito di tipo 1 e tipo 2 e a ogni aspetto a esso collegabile;
13. reperire fondi da destinare a studi e/o iniziative rivolte a una maggiore conoscenza della condizione della persona affetta da diabete mellito di tipo 1 e tipo 2;
14. sostenere l'innovazione nei metodi di monitoraggio e gestione del diabete mellito di tipo 1 e tipo 2;
15. fornire sostegno e/o fondi alle iniziative di studiosi, strutture sanitarie o pubbliche, associazioni o enti che possano dare contributo allo studio e alla cura del diabete mellito di tipo 1 e tipo 2, nonché stimolare collaborazioni regionali, nazionali e internazionali finalizzate al sostegno della ricerca scientifica volta all'individuazione e all'applicazione di una cura definitiva e risolutiva del diabete mellito di tipo 1 e tipo 2;
16. svolgere in genere ogni azione utile per il conseguimento delle finalità dell'Associazione, nell'ambito delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
17. Promuovere, sensibilizzare, informare, sostenere con ogni mezzo la conoscenza di ogni altra forma di Diabete oltre quella di tipo 1 e tipo 2 e più precisamente Diabete Tipo secondario, Lada, Gestazionale ed ogni altra forma.

Art. 5) Per lo svolgimento delle predette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, oltre che ascoltare la voce ed esigenze dei pazienti in fascia pediatrica e giovanile affetti dal Diabete Tipo 1, per sostenerli e guidarli nella gestione della patologia.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6) Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 l'Associazione potrà svolgere anche attività diverse da quelle d'interesse generale, purché siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Art. 7) L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi ai sensi dell'Art. 7 del Codice del Terzo Settore attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di

finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Soci

Art. 8) Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che ne fanno richiesta legati alla patologia per cui nasce l'associazione, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione, indipendentemente dalla propria identità sessuale e di nazionalità e appartenenza politica e religiosa.

Possono essere ammessi come associati altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Nel caso in cui il numero degli associati diventi inferiore a quanto stabilito dal D. Lgs 107/2017, deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione sarà cancellata dal Registro Unico e formulerà richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro.

Art. 9) La domanda di iscrizione all'Associazione deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo che deciderà sull'accoglimento o sul rigetto dell'ammissione dell'aspirante nel corso della prima riunione utile secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art.10) Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta.

Diritti e doveri dei soci

Art. 11) I soci hanno il diritto di essere informati e partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni organizzate e/o promosse dall'Associazione, frequentare i locali sociali, servirsi degli impianti e dei servizi gestiti dall'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali purché maggiorenni e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi tramite richiesta scritta tramite A.R./pec al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto tramite A.R./pec di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali Regolamenti.

Ciascun associato è tenuto al puntuale pagamento della quota associativa annuale, uguale per tutti i soci, nella misura e nei termini stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo, ovvero entro il 31 Gennaio di ogni anno; la quota associativa, il cui importo è riferito all'anno solare.

Sono tenuti a svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 12) La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione.

Il recesso ovvero le dimissioni devono essere comunicate dall'interessato in forma scritta tramite A.R./pec al Consiglio Direttivo che dopo deliberazione prenderà nota nel Libro Soci. Tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni;



oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata. La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Volontari

Art. 13) Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art.14) Possono altresì essere riconosciuti in qualità di Sostenitori tutte le persone che, esterne all'Associazione, condividendone gli ideali e le finalità, danno un loro contributo economico libero e volontario diverso dalla quota associativa.

L'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo può conferire il titolo di Sostenitore Onorario a persone esterne all'Associazione che, condividendone gli ideali e le finalità, anche senza aver dato alcun contributo economico, hanno contribuito in maniera determinante e si sono distinti nella collaborazione e nel sostegno all'attività dell'Associazione dando lustro all'immagine della stessa.

I Sostenitori e Sostenitori Onorari possono partecipare all'Assemblea come uditori, devono essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione, non hanno diritto di voto, non possono ricoprire cariche sociali, non corrispondono la quota sociale annuale, ma possono versare quote volontarie o fare donazioni.

Lavoratori

Art. 15) L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 16) Sono Organi dell'Associazione:

1. Il Presidente, Il Vice Presidente e il segretario/tesoriere
2. l'Assemblea dei Soci;
3. il Consiglio Direttivo;
4. l'Organo di Controllo, laddove eletto;
5. il Revisore Legale dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive e prestate gratuitamente, a eccezione di quelle dell'Organo di Controllo e dei Revisori dei conti che possono essere retribuite, così come le prestazioni fornite dai soci dell'Associazione secondo quanto disposto all'Art.15 del presente Statuto. Saranno rimborsate le sole

spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, e solo se preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dei soci

Art. 17) L'Assemblea è Organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci che hanno diritto a un voto se iscritti da almeno un mese nel Libro dei Soci e in regola con il pagamento della quota associativa al momento dell'inizio della seduta; nel caso del socio minorenne il suo diritto di voto viene esercitato da coloro che ne hanno la responsabilità genitoriale.

Può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea straordinaria va convocata in caso di modifica dello Statuto o di proposta di scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio (rendiconto finanziario per cassa);
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati; in questo caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

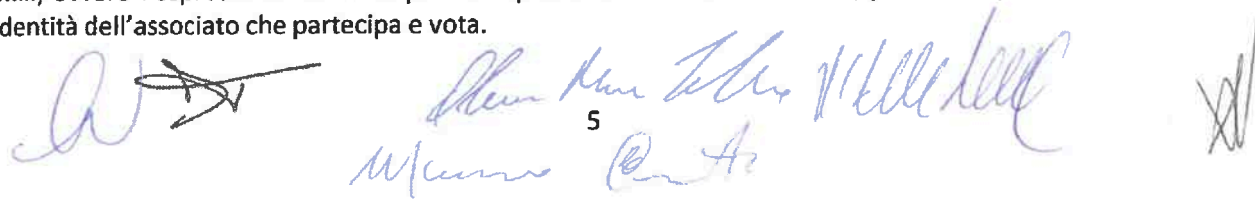
Art.18) L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito. All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 19) L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio (rendiconto finanziario per cassa);
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca del direttivo, determinandone preventivamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone preventivamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli Organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio Direttivo sulla perdita della qualità di socio caso di cui all'art. 12;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal C.D.;
- delibera sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 20) L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta (non più di nr. 3 volte) da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (video-conferenza o strumenti simili) ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.



Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 21) Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art.22) Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Consiglio Direttivo

Art. 23) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro

Art.24) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa. In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 25) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci. Nello specifico: • elegge tra i propri componenti il presidente; • elegge tra i propri componenti il vice presidente; • elegge il tesoriere e il segretario; • attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; • cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea; • predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività; • individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione; • predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione; • predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione; • conferisce procure generali e speciali; • assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni; • propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali; • riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci; • ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente; • delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 26) In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 27) Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo che lo elegge tra i suoi componenti. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Il Presidente può coadiuvare o sostituire il Tesoriere nei suoi compiti in caso di impedimento o per necessità.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Vice Presidente

Art. 28) Il Vice Presidente, che dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed è rieleggibile, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. Nel caso anche di sua assenza la rappresentanza spetta al consigliere più anziano.

Il Tesoriere

Art. 29) Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo..

Il Segretario

Art. 30) Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'Organo di controllo (qualora previsto)

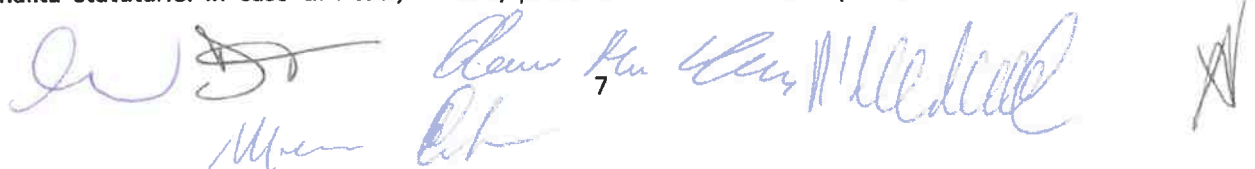
Art.31) Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti (qualora previsto)

Art. 32) Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti. In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 33) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. A circular official stamp is partially visible in the center, containing the number '7'. To the right, there is a large, stylized handwritten mark that resembles a cross or a signature.

220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa

Art. 34) Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i.,

comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente Statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 35) Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 36) Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione;

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore di attività istituzionali previste da Statuto; In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Libri sociali

Art. 37) L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 38) Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'Associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 39) Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 40) Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze

previste dell'art. 21, comma 2 del presente Statuto.

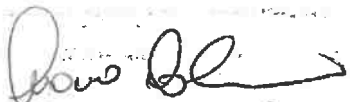
In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci. L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

Art. 41) Per quanto non previsto dal presente statuto, che si compone di nr. 41 articoli riportati su 9 facciate, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs. 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Palagianello (TA) 27/09/2024

Il Presidente



Il segretario



Gli intervenuti



1812

3

200,00

16 OTT. 2024

1207



